

Verbale assemblea

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 18.00, presso i locali del Montegratico a Serramanna, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Croce Verde Volontari del Soccorso Serramanna OdV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
2. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019,
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Mirko Pinna., verbalizza la signora Piras Gabriela.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°23 soci, sono altresì rappresentati con regolare delega n°6 soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Il Presidente dichiara altresì che lo Statuto dovrà essere approvato entro il 31 ottobre, informa i presenti che l'Assemblea si è dovuta tenere in questi locali perché solo così si sarebbe potuto garantire il distanziamento e il rispetto delle norme anti-Covid19; informa i presenti che la proposta di modifica dello Statuto è stata formulata dal Consiglio Direttivo dopo attenta e approfondita discussione in seno allo stesso Consiglio. Il Presidente dichiara che copia della proposta di modifica dello Statuto è stata depositata nella sede sociale affinché i soci ne potessero prendere visione, così come è stata pubblicata sui gruppi Whatsapp " Gruppo Croce Verde" e " Formazione Serramanna ".

Aperta la discussione interviene la socia Marongiu Angela che chiede chiarimenti se quella presentata per l'approvazione sia la versione definitiva della proposta di modifica dello Statuto, il Presidente conferma che la proposta di modifica è tale e quale a quella depositata in Sede e che qui è stata distribuita ad ogni Socio.

Interviene il Socio Scalas Ivo che chiede di cassare dalla proposta di modifica statutaria quelle che a suo parere non sono necessariamente da inserire nel corso di questa Assemblea, perché che a suo parere



esulano dalla obbligatorietà di adeguamento dello Statuto a quanto previsto dalla riforma del terzo settore.

Interviene il Socio Carcangiu Marino che sostiene la necessità di approvare oggi la proposta di modifica dello Statuto così come presentato dal Consiglio Direttivo, ed eventualmente di rimandare ad una futura Assemblea possibili modifiche che verranno eventualmente proposte; chiede quindi formalmente di mettere in votazione le modifiche dello Statuto così come proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, condividendola, mette ai voti la proposta del Socio Carcangiu che vede n° 20 Soci favorevoli, n° 5 Soci contrari e n° 4 Soci Astenuti.

Le modifiche dello Statuto vengono approvate a maggioranza dei Soci presenti e rappresentati così come proposto dal Consiglio Direttivo e che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Al secondo punto all'Ordine del Giorno....

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato a Sanluri il 9 NOV. 2020

al n. 544 Serie 3

Esatto € ESENTI ALCS 117/17

di cui € _____ imposta registro

ed € _____ imposta di bollo

Firma del Delegato Provinciale
Vitaliano Aloj
l'Addetto U.P. Sanluri





ASSOCIAZIONE CROCE VERDE
VOLONTARI DEL SOCCORSO O.d.V
SERRAMANNA

ENTRATE
ALE DI CAGLIARI
ale di Santuri

STATUTO

Serramanna
2020

STATUTO

ASSOCIAZIONE CROCE VERDE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SERRAMANNA OdV

Art.1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del DLgs 117/2017 e ss.mm.li e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CROCE VERDE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SERRAMANNA ODV" che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Serramanna, attualmente in Piazza Gramsci primo piano snc; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in quanto non comporta modifica statutaria, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di appartenenza del Comune di Serramanna, ed intende operare anche su tutto il territorio Italiano.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

L'Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'adesione a organismi consortili o a unioni e federazioni Nazionali di PP.AA. (Pubblica Assistenza).

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2

L'Associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali l'assistenza, il trasporto di ammalati od infortunati mediante autoambulanze, la difesa ambientale, la protezione civile, e altre iniziative assistenziali e socio-culturali, purché non in contrapposizione con le linee generali del volontariato.

Le attività che l'Associazione intende svolgere, soprattutto a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della L. 8/11/2000 n. 32, servizi e prestazioni di cui alla L. 52/2/1992 n. 104 e dalla L. 22/06/2016 n. 112;*
- b) Interventi di prestazioni sanitarie;*
- c) Prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14/2/2001*

- d) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.*

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2007.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettivi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore a sette persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

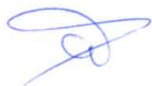
Possono far parte dell'Associazione:

- le persone fisiche, aventi età non inferiore a diciotto anni;*
- le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali;*
- possono essere ammesse come soci aspiranti, senza diritto di voto, le persone di età comprese tra i 16 e i 18 anni;*

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;*
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, i codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;*
- per i minorenni di età comprese tra i 16 e i 18 anni la domanda dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;*

La domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'obbligo di osservare le deliberazioni che in base al presente Statuto saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione.



Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, secondo criteri coerenti con le attività perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2 Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio.

L'aspirante Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art.4

Sono Soci volontari attivi quei Soci che assumono l'obbligo di prestare servizio attivo sui mezzi, come soccorritori e/o come conducenti di ambulanza, sia in sede come centralinisti o per lo svolgimento di qualunque altra attività prevista dallo Statuto e/o dai Regolamenti.

Sono Soci Sostenitori coloro che non prestano servizio attivo.

L'importo delle quota di Associazione potrà essere stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo sia per il Socio attivo che per il Socio sostenitore.

Gli associati hanno il diritto di:

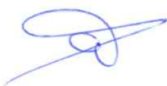
- *partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;*
- *essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;*
- *esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.*

Gli associati hanno il dovere di:

- *adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;*
- *rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- *versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.*

La qualità di Socio si perde , oltreché per morte, per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso è consentito mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oltre che per i casi previsti dalla legge, per cambiamento di residenza o per impossibilità di prendere parte all'attività dell'Associazione.



La decadenza è invece deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I Soci si intendono di diritto morosi decorsi 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al Socio, che deve avvenire con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione che verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione oltreché nei casi previsti dalla legge, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo contro il Socio che non osserva le disposizioni dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dai competenti degli organi sociali che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione al Socio va inviata una comunicazione tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione ai soci della delibera.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed ha l'obbligo della restituzione dei DPI consegnatogli entro il termine di giorni 30 (trenta) giorni.

ENTRATE
DEI DI CAGLIARI
ile di Santuari

Art.5

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva, da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse.

Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osserveranno le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

Art.6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Gli avanzi di gestione saranno riportati a nuovo e le eventuali somme disponibili verranno utilizzate per l'acquisto di beni inerenti l'attività sociale. Potranno semmai esservi riportati, di saldi attivi, residui da un esercizio all'altro.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dei Soci;*
- *l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);*
- *l'organo di revisione dei conti (o Collegio dei Revisori).*

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse massimo 3 deleghe per associato.

L'Assemblea può essere convocata:

- *dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;*
- *su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;*
- *su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati (Soci attivi e Soci sostenitori).*

Nei casi di cui sopra il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per discutere, modificare ed approvare il bilancio dell'esercizio precedente;

inoltre:



- a) per eleggere i membri degli organi sociali;
- b) per deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza compresi nell'elenco delle materie da trattare.

I Soci hanno diritto a far iscrivere nell'elenco delle materie da trattare, determinati argomenti, purché la domanda relativa venga presentata al Presidente almeno 48 ore prima della prevista adunanza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di convocare Assemblee ordinarie e straordinarie ogni qualvolta lo ritenga utile per l'Associazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza: per la modifica dell'oggetto sociale, per la fusione con altre associazioni, per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento anticipato, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da tanti Soci che rappresentino un quinto dei Soci in regola col pagamento delle quote associative.

Art.8

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, dovranno essere convocate, mediante avviso, con le materie da trattare, da inviare al domicilio di ciascun Socio risultante dal libro Soci a mano, a mezzo del servizio postale ordinario o anche a mezzo fax, telegramma, o messaggio di posta elettronica o informatizzato (Whatsapp, Messenger); tale avviso dovrà essere inviato almeno 7 giorni prima della data prevista.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



Art.9

Le Assemblies, tanto ordinare che straordinarie sono valide qualunque sia l'argomento da trattare:

- *In prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza in metà più uno dei Soci;*
- *In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.*

L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla fusione con altre Associazioni o sul cambiamento dell'oggetto sociale, l'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, per essere valida, deve essere costituita da almeno i tre quinti dei Soci e le deliberazioni dovranno essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci presenti e rappresentati.

Art. 10

Normalmente le votazioni si fanno in forma palese, per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali invece, la votazione dovrà essere fatta mediante l'uso di schede a scrutinio segreto che dovrà usarsi in ogni altro caso quando questo venga richiesto da un decimo dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 11

Ciascun Socio ha un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea ma dovranno però conferire, ad un altro Socio, i necessari poteri.

Nessun Socio potrà rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Non potranno essere mandatari ne membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ne persone estranee all'Associazione.

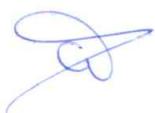
Le deliberazioni dovranno essere riportate in apposito libro e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composta da sette membri eletti fra i Soci volontari maggiorenni o tra i Soci maggiorenni degli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni salvo che non vengano dichiarati, a giustificato motivo, decaduti dall'Assemblea dei Soci prima del compimento del mandato; tutti sono rieleggibili.

Essi non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso di ogni eventuale spesa documentata sostenuta per conto e nell'interesse dell'Associazione.



Dopo l'elezione, i Consiglieri eletti eleggono, senza incidenza sul numero di preferenze contate, nel loro seno:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) L'Economo- tesoriere;
- d) Il Segretario;
- e) Il Direttore dei Servizi.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è normalmente convocato dal Presidente, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica o informatizzato (whatsapp, messenger), anche a richiesta di almeno tre Consiglieri, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e con preavviso di almeno tre giorni; nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni conseguenti verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi ma verranno fatte a scrutinio segreto quando esse vengono chieste anche da un solo Consigliere.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

STRATE
E DI CAGLIARI
di Santuri

Art.14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redigere i bilanci;
- c) Assumere o licenziare eventuale personale fissandone attribuzioni e retribuzioni;
- d) Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- e) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale eccezion fatta per quanto, a norme di legge e del presente Statuto, spetta all'Assemblea dei Soci
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) *ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;*

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

Essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15

Qualora l'Assemblea generale ordinaria lo ritenga opportuno, potrà chiamare alla carica di Presidente Onorario dell'Associazione una persona di chiara fama distintasi in attività attinenti i fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

Nei casi di urgenza, il Presidente provvede con i poteri del Consiglio Direttivo ma le deliberazioni relative dovranno essere ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo stesso che dovrà avvenire non più tardi di giorni 30.

Nell'assenza e impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

Art.17

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Ci

[Signature]

ATTRAVERSO
LE DI CAGLIARI
di Sanluri

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, di cui almeno un effettivo deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 2397, comma secondo del codice civile.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'Assemblea ne designa il Presidente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente, subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dall'artt. 2403 e seguenti del codice civile.

La carica di Revisore è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 18

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo con il rispetto e nell'osservanza delle disposizioni di legge ed approvati dall'Assemblea generale dei soci.

Art. 19

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti concorrenti a



qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari.

In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, Soci o non Soci, determinandone i poteri.

In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

Art. 22

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Segretario dell'Assemblea

Gesile Pile



Presidente

Roberto Piume

CP